

AGEVOLAZIONI

L'evoluzione della figura professionale in agricoltura

di Luigi Scappini

L'[articolo 1, comma 515, L. 205/2017](#), la **Legge di Bilancio 2018**, ha introdotto nell'[articolo 7 L. 203/1982](#), un **nuovo comma**, per effetto del quale *“Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”*; previsione, questa, passata “sottotraccia” ma che nella realtà rappresenta, forse inconsciamente, un ulteriore passaggio verso un'**agricoltura sempre meno legata al fattore terra**.

Tale processo è iniziato con la **L. 57/2001**, con la quale il Legislatore ha ridisegnato i confini dell'agricoltura rimodulando il concetto di **imprenditore agricolo**, il quale non deve più svolgere obbligatoriamente un'attività direttamente connessa con il **terreno**, elemento quest'ultimo che diviene solamente **potenziale** e non più imprescindibile.

Successivamente, a distanza di pochi anni si è assistito all'**introduzione** di una figura particolare di imprenditore operante in agricoltura, lo **lap**, che si è sostituito allo latp; tuttavia, determinate **agevolazioni**, disegnate sulla figura del coltivatore diretto, sono continuate a rimanere prerogativa di quest'ultimo.

Tale esclusività è diretta conseguenza della **diversità** stessa delle **due figure professionali**, in quanto, se per il **coltivatore diretto** rimane forte il legame con il fondo, così non è per lo lap.

Il primo, infatti, viene definito come **colui** che **coltiva** il **fondo** con il proprio lavoro e quello della propria famiglia, a condizione che tale forza lavorativa rappresenti **almeno 1/3** di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Evidente è il **nesso** con il **terreno** e con lo svolgimento di **attività strettamente agricole**, tant'è vero che l'iscrizione all'Inps determina automaticamente anche quella all'Inail.

Al contrario, lo **lap**, figura di **derivazione comunitaria**, deve avere adeguate **conoscenze** in **ambito agrario** (in caso di assenza, sopperibili con corsi), **dedicare** la **maggior parte** del proprio **tempo lavorativo** alle **attività agricole** e **ritrarre** dalle stesse la **prevalenza** del proprio **reddito complessivo**.

Evidente è l'**assenza** di un **collegamento diretto** dello lap con l'esercizio di un'attività sul **campo**, tant'è vero che, a testimonianza del carattere prettamente **direttoriale** di tale figura professionale, la copertura assicurativa deve essere azionata in via autonoma.

Lo **lap** rappresenta la **figura moderna** di imprenditore del settore agricolo, un soggetto che riveste un **ruolo organizzativo e dirigenziale** e **non meramente esecutivo e manuale**.

Prima della **Legge di Bilancio 2018** allo **lap** erano riconosciute alcune prerogative originariamente riservate al coltivatore diretto, da ultima l'estensione della cd. **prelazione debole** di cui all'[articolo 7 L. 817/1971](#); tuttavia, per quanto concerne la specifica disciplina prevista per i **contratti dei fondi rustici**, tale equiparazione non era prevista.

Infatti, la **normativa speciale** di cui alla **L. 203/1982** di riforma dei contratti agrari, ha sempre distinto due tipologie di contratti: a **coltivatore diretto** e a **soggetti conduttori non coltivatori diretti**.

A ben vedere, l'[articolo 7 L. 817/1971](#) ha introdotto **due equiparazioni** ai fini dei contratti agrari:

1. le **cooperative** costituite dai **lavoratori agricoli** e i gruppi di **coltivatori diretti**, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente e
2. i **laureati** o diplomati di qualsiasi scuola di **indirizzo agrario o forestale** e i **laureati in veterinaria** per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai 55 anni, che si impegnano ad esercitare in proprio la **coltivazione** dei fondi, per **almeno 9 anni**. In questo caso, il lavoro apportato dal diplomato/laureato è **tecnico**, direttamente riconducibile alla qualifica posseduta; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'esercizio anche di attività strettamente **manuali**. In altri termini, come evidenziato con la sentenza n. 3396/1998, il lavoro tecnico del diplomato/laureato cumulato con quello eventualmente manuale dei familiari deve essere tale da non richiedere l'intervento di salariati e/o conto terzi in misura superiore ai 2/3 delle necessità del fondo condotto e coltivato.

Ecco che allora, alla luce di quest'inquadramento, sempre più **evidente** è il **solco** dell'azione **legislativa** mirante a una lenta ma **inesorabile equiparazione integrale** dello **lap** al **coltivatore diretto** che allo stato attuale comporta uno svuotamento sempre maggiore, per quanto riguarda i contratti agrari, della figura del **coltivatore diretto** a favore dello **lap**.

Resta fermo, tuttavia, che la **prelazione forte** di cui all'[articolo 8 L. 590/1965](#) è e **rimane** una **prerogativa** del **coltivatore diretto**, trattandosi di una **norma speciale** non applicabile per analogia allo **lap**.



MASTER[®]
BREVE 20[^]

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**